

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0,92	191,43
10.01 B II	Frumento duro	51,48	253,08 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	36,96	161,99 ⁽³⁾
10.03	Orzo	24,71	182,51
10.04	Avena	87,99	129,72
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	1,24	166,80 ⁽³⁾ ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	24,71	116,30
10.07 B	Miglio	24,71	122,34 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	25,08	171,54 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	24,71	54,21 ⁽⁷⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	15,17	282,67
11.01 B	Farine di segala	65,63	240,67
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	93,13	405,61
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	15,42	304,32

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.